

SICILIANA EMERGENZA – URGENZA SANITARIA S.C.p.A.
CAPITOLATO GARANZIE CVT
Lotto 2
DURATA DAL 13/10/20 AL 13/10/22

SEZIONE 1

DEFINIZIONI

ACCESSORI ASPORTABILI

Quando le stesse siano normali dotazioni d'uso del veicolo e costituiscano parte integrante del suo allestimento.

ACCESSORI DI SERIE

Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

ALL RISK

Forma assicurativa che prevede la garanzia per tutti gli eventi non esplicitamente oggetto di specifica esclusione.

ALLAGAMENTO

Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.

ALLUVIONE

Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.

ASSICURATO

Il S.E.U.S. S.C.p.A., soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione di cui al presente Capitolato.

ATTREZZATURE SPECIFICHE

Attrezzature inerenti l'uso al quale il veicolo è destinato ad esso permanentemente installate o validamente fissate.

ATTIVITA'

Quella svolta dalla S.E.U.S. S.C.p.A. per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari, correnti e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

BUFERA

Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

CONTRAENTE

Il S.E.U.S. S.C.P.A., che stipula l'assicurazione.

C.V.T.

Acronimo di Corpi veicoli terrestri, Ramo assicurativo Danni non Auto che riassume tutte quelle le garanzie Auto non assicurabili con la R.C.A.

DURATA DEL CONTRATTO

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa prestata.

ESCLUSIONI

Operazione attraverso la quale viene escluso dalla polizza libro matricola un veicolo precedentemente assicurato con la stessa.

FRANA

Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.

INCARICATO

Persona fisica o giuridica incaricata dal S.E.U.S. S.C.P.A. per la gestione del contratto di assicurazione di cui al presente Capitolato

INCLUSIONI

Inserimento di un nuovo veicolo nel libro matricola ai fini della copertura assicurativa dello stesso.

INONDAZIONE

Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società alla Contraente assicurata in caso di sinistro liquidabile a termini del presente capitolato.

IVASS

Autorità amministrativa indipendente che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano, per garantirne la stabilità e tutelare il consumatore.

LEGGE

Il combinato disposto di tutte le Leggi, Decreti legislativi, Regolamenti, Codici, Normative e rispettive successive modifiche o integrazioni, che regolano il contratto di cui al presente Capitolato.

MASSIMALE

La somma massima che la Società pagherà a titolo di indennizzo in relazione ed a seguito del verificarsi di eventi garantiti e regolati dal presente capitolato.

M.O.L.

L'acronimo di Margine Operativo lordo, ovvero il saldo tra il costo totale dei sinistri riferiti alla garanzia RCA nell'esercizio di riferimento ed il totale dei premi imponibili versati dalla Contraente alla Società a copertura dello stesso periodo. A tale ultimo importo andranno sottratti i recuperi della Società su sinistri (franchigie, rivalse, ecc.) e sul totale andrà applicato un indice di attualizzazione.

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La somma eventualmente dovuta dalla Società alla Contraente in relazione di un saldo tra attività e passività della polizza di cui al presente capitolato che determini il raggiungimento di una determinata soglia di (Margine operativo lordo).

PARTI

L'insieme dei soggetti giuridici che hanno concluso il contratto di cui al presente Capitolato.

POLIZZA LIBRO MATRICOLA

La polizza che consente di garantire, alle condizioni tutte definite dal presente Capitolato, tutti i veicoli della Contraente, i quali saranno assicurati alle stesse condizioni e massimali ed avranno un'unica data di decorrenza e scadenza. Tale polizza nel corso della sua durata potrà registrare mutazioni in aumento (inclusioni) o in diminuzione (esclusioni) in relazione alle movimentazioni del parco veicoli della Contraente.

PREMIO

La somma dovuta dalla Contraente alla Società a titolo di controprestazione per le garanzie assicurative del contratto di assicurazione di cui al presente Capitolato.

PREMIO IMPONIBILE

Quella parte di premio determinata dall'applicazione del tasso di tariffa sul massimale, oltre eventuali diritti ed accessori, al netto delle imposte di legge.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di garanzia secondo la quale la Società si impegna ad indennizzare il danno verificatosi fino alla concorrenza dei valori assicurati, anche se questi ultimi dovessero risultare inferiori al valore complessivo dei beni oggetto dell'assicurazione di cui al presente Capitolato.

PRESCRIZIONE

Il termine regolato dagli art. 2947 e 2952 c.c. oltre il quale il danneggiato o l'assicurato non potranno più esercitare il loro diritto all'eventuale risarcimento del danno (2947 c.c.) od all'eventuale indennizzo (2952 c.c.).

RAPINA

Azione delittuosa, consistente nella sottrazione di cose mobile altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto.

RISCHIO

La possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, sia esso umano o naturale e che al suo realizzarsi determini un evento sinistro.

SCATOLA NERA

Quei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico,

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto/evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa regolata dal presente Capitolato.

SOCIETA'

L'Impresa che presta l'assicurazione.

TEMPESTA

Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

TROMBA D'ARIA

Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

URAGANO

Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.1 – LEX SPECIALIS E PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto d'assicurazione risulta regolato dal presente capitolato d'appalto che integra e modifica le "condizioni generali del contratto" della Impresa d'Assicurazioni che presta la garanzia. Costituirà prova del contratto il documento sottoscritto dalle parti in occasione dell'aggiudicazione della gara d'appalto relativa alla copertura assicurativa di cui al presente capitolato. Nessuna modifica successiva potrà essere contemplata salvo "inclusioni" ed "esclusioni".

ART. 2- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni modifica del rischio assicurato. A parziale deroga degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C, le dichiarazioni inesatte e/o reticenti rese dal Contraente senza dolo, relative a circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del rischio, non potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del successivo giorno del pagamento. Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi dovranno essere pagati, alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del 13/10/2020 e terminerà alle ore 24:00 del 13/10/2022, avrà quindi la durata complessiva di 24 mesi. Non essendo previsto il tacito rinnovo, a tale data il contratto si intenderà concluso, fermo restando che la Contraente si riserverà il diritto di richiedere alla Società di prorogare il contratto di un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza, suddivisi in sotto periodi minimi di 30 giorni di proroga ciascuno.

La Società sarà obbligata ad accordare la proroga per il tempo richiesto dalla contraente alle medesime condizioni d'aggiudicazione (tariffa e capitolato di appalto).

Tale diritto potrà essere esercitato, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata o PEC.

In tale ipotesi, si conviene fin d'ora che il premio mensile da corrispondere per la proroga verrà conteggiato sulla base di 30/720^{mi} del premio totale della polizza di cui al presente capitolato.

ART. 5 – RATEI DI PREMIO

Il contratto avrà la durata di 24 mesi ed il pagamento del premio complessivo di aggiudicazione sarà frazionato come segue:

- Prima rata con effetto 13/10/2020 e scadenza 13/10/2021
- Seconda rata con effetto 13/10/2021 e scadenza 13/10/2022

La società dovrà far pervenire alla Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalle rispettive scadenze di rata, l'appendice di pagamento e quietanza per il periodo assicurativo relativo alla rata successiva.

Le diverse consistenze del parco veicoli, rispetto a quella iniziale e via via successive, saranno contrattualizzate ai sensi e con le modalità previste dall'Art. 18 del presente capitolato. Eventuali inclusioni e/o esclusioni non andranno a modificare il premio, restando inalterata l'esposizione a massimale della Società.

ART. 6- ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio dovrà essere determinato adottando per tutte le garanzie e per tutti i veicoli la forma tariffaria a primo rischio assoluto con scoperto 10% con il massimo di euro 5.000,00, per tutto il periodo di durata della polizza di cui al presente capitolato e pertanto rimarrà inalterato per tutta la durata del contratto.

ART. 7- EFFICACIA DELLA GARANZIA

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del contratto di cui al presente capitolato.

ART. 8- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della citata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La Società, trascorsi 180 giorni dalla scadenza delle rate di premio di cui all'Art. 5 del presente Capitolato, entro 15 giorni dovrà provvedere alla redazione di un bilancio dei risultati conseguiti nel periodo, sulla base dei seguenti parametri:

ATTIVO

Si intende il totale dei premi imponibili versati dalla Contraente alla Società a copertura del periodo assicurativo di riferimento. Da tale importo verrà dedotta di una percentuale pari al 20%, che tiene conto dei seguenti costi:

- Costi commerciali e gestione/liquidazione sinistri
- Costi per eventuali sinistri di "punta"

L'attivo sarà quindi pari a: totale premio imponibile versato x 0,80

PASSIVO

Si intende l'ammontare del costo totale dei sinistri riferiti alla garanzia CVT nell'esercizio di riferimento così determinati:

Costo medio, forfettariamente determinato in Euro 1.508,00 (millecinquecentootto/00) (fonte ANIA 2016) moltiplicato per il numero dei sinistri, intesi come tali i sinistri pagati e riservati, avvenuti nel periodo di riferimento del contratto di cui al presente capitolato, denunciati e noti sia alla Società che alla Contraente fino a tutto il sesto mese successivo alla scadenza di riferimento.

Il saldo tra ATTIVO e PASSIVO determinerà il MOL (Margine Operativo Lordo), con la conseguenza che:

- In caso di MOL positivo, la Società provvederà a retrocedere quale bonus a favore della Contraente un importo pari al 25% del MOL;
- In caso di MOL negativo non verrà erogato alcun Bonus di partecipazione agli utili a favore della Contraente e nulla sarà dovuto dalla stessa alla Società per coprire la perdita risultante.

SEZIONE 3

GARANZIE

ART. 10 – PREVALENZA DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione CVT, le disposizioni di Legge e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente.

Art. 11 – MASSIMALI DI GARANZIA

Il massimo importo indennizzabile da parte della Società per ciascuno dei periodi di assicurazione (ratei di premio) indicati all'art. 5 sarà pari ad € 2,5 milioni (€ duemilionicinquecentomila/00).

Gli indennizzi saranno dovuti nel limite del valore indicato per ciascun veicolo nell'allegato A) "Elenco mezzi" e nei successivi documenti di richiesta di inclusione. Se il cumulo dei danni indennizzabili dovesse superare il Massimale come sopra definito, la Società sarà comunque tenuta a pagare indennizzi entro il valore del massimale e l'importo in eccedenza resterà a carico della Contraente.

ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizzerà, nella forma All Risk, nel limite del massimale assicurato e dei sotto-limiti indicati per singolo veicolo riportato nell'allegato A) "Elenco Mezzi" e/o incluso successivamente, i danni materiali e diretti (perdite e/o deterioramenti), originati da qualsiasi evento e per qualunque causa, se non esplicitamente esclusa.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i beni assicurati, in movimento o in sosta, ovunque posti, anche presso terzi, dipendenti e/o Amministratori, salvo solo quanto non espressamente escluso, saranno garantiti in occasione di:

- DANNI DA COLLISIONE STRADALE CON VEICOLO IDENTIFICATO ED EVENTUALE SUO RELATIVO RIMORCHIO;
- ROTTURA CRISTALLI;
- INCENDIO;
- SCOPPIO;
- CADUTA DIRETTA DEL FULMINE E SCARICHE ATMOSFERICHE;
- ESPLOSIONE;
- FURTO TOTALE E PARZIALE;
- RAPINA;
- DISORDINI;
- SCIOPERI;
- ATTI DI TERRORISMO;
- ERUZIONI VULCANICHE;
- FENOMENI TELLURICI E TERREMOTO;
- URAGANI;
- ALLUVIONI;
- ALLAGAMENTI;
- INONDAZIONI;
- TROMBE D'ARIA;
- BUFERE;
- TEMPESTE;
- FORTE PIOGGIA;
- GRANDINE;
- TORMENTE DI NEVE;
- FUORIUSCITA DI LIQUIDI PROVOCATA DA SCOPPIO DI IMPIANTI E MACCHINARI;
- VALANGHE E SLAVINE;
- ESONDAZIONI DI CORSI D'ACQUA;
- DANNI DA FANGO E/O CORPI TRASPORTATI;
- TRABOCCAMENTI;
- RIGURGITI (COMPRESO IL RIGURGITO DELLE ACQUE PIOVANE O ROTTURE/INSUFFICIENZA DI FOGNATURE);
- FRANE, SMOTTAMENTO, FRANAMENTO, CEDIMENTO DEL TERRENO, CADUTA MASSI;

Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall'assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni Assicurati, la Società coprirà in deroga all'Art. 1900 c.c. anche i danni, perdite o deterioramenti cagionati da colpa grave della Contraente, nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali la stessa debba rispondere.

È fatta comunque salva la facoltà di rivalsa della Società e della Contraente nei confronti del personale in rapporto di servizio o dipendenza con la Contraente, in conseguenza di dolo e colpa grave accertato con sentenza passata in giudicato dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nonché della Corte dei Conti.

L'assicurazione è estesa:

- Alle attrezzature specifiche inerenti l'uso al quale il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- Agli accessori di serie, compresi gli accessori fono-audiovisivi;
- Agli accessori specifici aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- Nei casi di furto o rapina, ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

In caso di "danni parziali", per le parti riparabili, saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione integrale, per le parti non riparabili, le spese necessarie a sostituirle con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado d'uso di cui alla tabella che segue, limitatamente a:

- MOTORE;
- ORGANI MECCANICI IN GENERE;
- APPARATI/STRUMENTAZIONI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE;
- BATTERIE E PNEUMATICI;

Non si terrà comunque conto del degrado d'uso (e quindi l'indennizzo verrà effettuato al netto dello scoperto sotto specificato), qualora alla data del sinistro sia trascorso meno di un anno dall'immatricolazione del veicolo.

In tutti gli altri casi, sia il degrado d'uso che il valore commerciale saranno determinati secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

| ENTRO ILPRIMO ANNO | VALORE D'ACQUISTO |
|--|--|
| TRASCORSO 1 ANNO DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE | VALORE DI ACQUISTO X 0,75 |
| TRASCORSI 2 ANNI DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE | VALORE DI ACQUISTO X 0,70 |
| TRASCORSI 3 ANNI DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE | VALORE DI ACQUISTO X 0,65 |
| TRASCORSI 4 ANNI DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE | VALORE DI ACQUISTO X 0,60 |
| TRASCORSI 5 ANNI DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE | VALORE DI ACQUISTO X 0,55 |
| TRASCORSI 6 ANNI DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE | VALORE DI ACQUISTO X 0,50 |
| TRASCORSI 7 ANNI DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE | VALORE DI ACQUISTO X 0,45 |
| TRASCORSI 8 ANNI DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE | VALORE DI ACQUISTO X 0,40 |
| TRASCORSI 9 ANNI DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE | VALORE DI ACQUISTO X 0,35 |
| TRASCORSI 10 ANNI DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE | VALORE DI ACQUISTO X 0,30 |
| ANNI SUCCESSIVI AL DECIMO DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE | VALORE RESIDUO DELL'ANNO PRECEDENTE RIDOTTO DEL 10% PER OGNI ANNO SUCCESSIVO AL DECIMO |

ART. 13 - SCOPERTO

Ad eccezione della garanzia incendio, tutte le altre garanzie sono soggette all'applicazione di uno scoperto del 10%. Resta inteso che l'importo massimo applicabile di scoperto non potrà mai essere superiore ad € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

ART. 14 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) In conseguenza di, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- c) Da circolazione del veicolo a seguito di furto con contro cose (diverse da veicoli) o animali

ART. 15 - ACCESSORI ASPORTABILI

Quando le stesse siano normali dotazioni d'uso del veicolo e costituiscano parte integrante del suo allestimento, sono comprese in garanzia, nei limiti del massimale assicurato, le apparecchiature e le attrezzature ad impiego mobile.

Le somme assicurate (valore a nuovo) per tali apparecchiature/attrezzature sono le seguenti:

Ambulanza - Modello MSA: Euro 51.786,00 per ciascun veicolo, come da specifiche indicate nell'allegato B) Elenco accessori asportabili Modello MSA;

Ambulanza - Modello MSB: Euro 12.496,00 per ciascun veicolo, come da specifiche indicate nell'allegato C) Elenco accessori asportabili Modello MSB.

Si precisa che i valori sopra indicati, fatta eccezione per il primo anno, saranno soggetti a degrado d'uso in caso di sinistro e computo valori di rinnovo, come da tabella di cui all'art. 12 che precede.

ART. 16 - MAGGIORI COSTI

La Società, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data del sinistro, risponderà fino alla concorrenza del massimale assicurato e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c. delle spese sostenute per mantenere in funzione i servizi e le attività della Contraente che si svolgevano con l'utilizzo di veicoli anche solo temporaneamente inutilizzabili a seguito di eventi garantiti dal contratto di cui al presente Capitolato.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Contraente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per locazioni temporanee, utilizzo di beni e/o prestazioni di terzi, lavoro straordinario di dipendenti, trasferimento e riallocazione di beni e servizi, ecc.

ART. 17 - FURTO E RAPINA

Il furto tentato o consumato, ai fini della sua indennizzabilità potrà avvenire mediante:

- A. ROTTURA;
- B. SCASSO;
- C. USO DI CHIAVI FALSE;
- D. USO DI GRIMALDELLI O DI ARNESI SIMILI;
- E. HAKERAGGIO DEI ROLLING CODE,
- F. UTILIZZO DI CHIAVI PASSE-PARTOUT,
- G. UTILIZZO DI CHIAVI GEMELLE,
- H. UTILIZZO DI CHIAVI CLONATE CON SISTEMA KEYLESS,
- I. UTILIZZO DI SCANNER MULTIFREQUENZA
- J. UTILIZZO DI SCANNER SU PORTA OBD,
- K. UTILIZZO DI BYPASS DEL SISTEMA DI AVVIAMENTO
- L. ATTRAVERSO L'USO DI CHIAVI VERE, PURCHÉ SOTTRATTE FRAUDOLENTEMENTE AL DETENTORE O DA QUESTI SMARRITE;
- M. UTILIZZO DI QUALUNQUE STRUMENTO ELETTRONICO CHE CONSENTA L'APERTURA E L'ACCENSIONE DEL VEICOLO SENZA SCASSO,

Nel caso di cui alla lettera L) la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento o la sottrazione venga denunciata alle Autorità competenti non appena a conoscenza della Contraente. La Società in tal caso provvederà a liquidare l'indennizzo con uno scoperto a carico della Contraente del 20%.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia furto sarà quella della custodia delle chiavi, a fine servizio, in apposita teca o apposito cassetto chiuso a chiave ove la Contraente avrà cura di custodire anche le seconde/terze chiavi (laddove previsto dal tipo di veicolo).

Le parti convengono che non si darà luogo ad alcun indennizzo laddove non avvenga la restituzione alla Società delle seconde e delle terze chiavi (ove esistenti).

Sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente della Contraente, sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) Che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi del veicolo;
- b) Che il furto sia commesso in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni.

Agli effetti della presente garanzia con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i veicoli assicurati mediante minaccia o violenza, diretta verso la Contraente stessa, verso i suoi dipendenti e/o verso i terzi trasportati.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno del veicolo e siano costrette a recarsi nello stesso.

ART. 18 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli/natanti da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA alla Contraente, ovvero, alla stessa locati, in virtù di contratto di leasing o noleggio, ovvero intestati a terzi, qualora l'onere dell'assicurazione per contratto ricada sulla Contraente.

INCLUSIONI:

Per i veicoli/natanti che dovessero essere inclusi in garanzia nel corso del periodo 13/10/20 – 13/10/21 così come per quelli inclusi in garanzia nei periodi dal 13/10/21 al 31/10/22, non si provvederà a regolazione del premio essendo la variabile tariffaria legata al valore del massimale piuttosto che al numero dei veicoli.

Le inclusioni di veicoli potranno essere richieste a mezzo PEC ed avranno effetto, salvo diverse esigenze motivate, dalle ore 24 della data di invio di quest'ultima.

La Società provvederà entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di richiesta a far pervenire, anche in formato elettronico, alla Contraente o all'Incaricato, la relativa appendice di inclusione.

ESCLUSIONI:

Per i veicoli/natanti che dovessero essere esclusi dalla garanzia nel corso del periodo 13/10/20 – 13/10/21 così come per quelli inclusi in garanzia nel periodo dal 13/10/21 al 31/10/22, non si provvederà a regolazione del premio essendo la variabile tariffaria legata al valore del massimale piuttosto che al numero dei veicoli.

Le esclusioni di veicoli potranno essere richieste senza addurre alcuna motivazione/giustificazione, a mezzo PEC. La richiesta avrà effetto dalle ore 24 della data di invio di quest'ultima. La Società provvederà entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di richiesta a far pervenire, anche in formato elettronico, alla Contraente o all'Incaricato, la relativa appendice di esclusione.

La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli assicurati alla data di decorrenza del contratto di cui al presente capitolato, e le successive appendici di inclusione/esclusione non determineranno

aumenti/restituzioni di premio essendo il massimale di garanzia fisso e definito in € 2,5 milioni (€ duemilionicinquecentomila/00) a prescindere dal valore di ogni singolo veicolo e del cumulo dei valori dell'intero parco veicoli assicurato.

Le parti convengono che la Contraente potrà richiedere al termine di ciascun periodo assicurativo come definito all'Art. 5 che precede, un aumento del massimale fino al doppio dello stesso (€ 5 milioni). In tal caso la Società adotterà gli stessi tassi e condizioni indicati nella scheda tecnica di offerta e si provvederà, in proporzione alla nuova esposizione, alla regolazione del premio, originariamente pattuito.

ART. 19 - INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE

Tali dispositivi elettronici di tipo autoinstallante (senza pertanto necessità di recarsi presso un centro autorizzato/convenzionato) potranno essere installati sui veicoli previo recepimento da entrambe le parti del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito dei "Sistemi di geo localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro". Pertanto la Società si obbliga a sostenere i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità della "scatola nera", nonché a garantire, sui dispositivi offerti, il servizio di installazione ed assistenza in tutta la Regione Siciliana. I requisiti minimi che dovranno essere assicurati sono: il rilevamento del "CRASH" in caso di sinistro e la geo-localizzazione del mezzo.

ART. 20 - VINCOLO A FAVORE DI SOCIETA' DI LEASING

La presente appendice dovrà essere prevista per tutti i mezzi in leasing:

"La presente polizza viene vincolata a favore della (indicare la società di leasing), per il contratto (indicare il numero di contratto), proprietaria del bene assicurato concesso in locazione finanziaria alla Contraente, che firma il presente contratto ed assume l'obbligo di pagare il premio ed osservare, per quanto la riguarda, tutte le clausole contenute nelle condizioni di Assicurazione, fermo restando che in caso di sinistri la (indicare la società di Leasing) avrà il diritto di intervenire all'accertamento dei danni ed esclusivamente ad essa spetteranno gli indennizzi liquidati (eccetto quelli di Responsabilità Civile verso Terzi). In caso di mancato pagamento del premio da parte della Contraente la Società si impegna a continuare la garanzia che sarà comunque operante per giorni trenta, dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ritorno comunicante il mancato pagamento. Nel periodo di cui sopra la (indicare la società di Leasing) potrà sostituirsi alla Contraente, con diritto di rivalsa nei confronti della stessa. Nessuna modificazione, potrà essere apportata alla polizza, senza la preventiva approvazione per iscritto della (indicare la Società di Leasing)".

SEZIONE 4

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 21 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, la Contraente, deve darne avviso alla Società, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia dovrà contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro. La Contraente dovrà poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso. La denuncia dovrà essere corredata dalla fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione o altra documentazione equivalente od equipollente.

ART.22 LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI

L'ammontare del danno sarà concordato tra la Società e la Contraente (ovvero il suo incaricato). In caso di disaccordo, o su richiesta di una delle Parti, l'ammontare del danno verrà stabilito da due Periti nominati rispettivamente dalla Società e dalla Contraente con apposito atto unico.

I due Periti dovranno nominarne, di comune accordo, un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza.

Ciascun Perito avrà facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si dovessero accordare sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, saranno demandate al Presidente del Tribunale ove ha sede legale la Contraente.

Le spese e le competenze del terzo Perito, se nominato, saranno ripartite a metà tra le Parti.

ART. 23 - MANDATO DEI PERITI

I Periti dovranno:

- 1) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se la Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 22;
- 2) Indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore sulla base di quanto regolamentato all'art. 12;
- 4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, dovranno essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) saranno obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale sarà valida anche se un Perito si dovesse rifiutare di sottoscriverla; tale rifiuto dovrà essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti saranno dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 24 - SPESE PERITALI

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà alla Contraente le spese da quest'ultima sostenute per il perito di parte e/o per consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia sarà prestata nei limiti del massimale assicurato.

ART. 25 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società entro 7 giorni lavorativi dall'accettazione dell'offerta da parte della Contraente o dalla ricezione dell'elaborato peritale ai sensi dell'Art. 22 del presente Capitolato, dovrà liquidare l'indennizzo dovuto.

ART. 26 RECUPERI

Limitatamente alla garanzia Furto la Contraente è tenuta ad informare la Società non appena abbia avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato, o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando invece il veicolo fosse recuperato dopo il pagamento, la Società subentrerà nei diritti del l'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, la Società procederà alla restituzione dell'eccedenza alla Contraente.

La Contraente, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

La Contraente, laddove ne abbia convenienza, avrà comunque il diritto di rientrare in possesso del veicolo; In tal caso la Contraente restituirà alla Società quanto dalla stessa pagato al netto dell'indennizzo calcolato per eventuali danni parziali e delle spese di recupero.

ART. 27 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con periodicità quadrimestrale, la Società s'impegnerà a fornire alla Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in formato excel. In particolare la Società fornirà i dati relativi all'andamento del contratto di cui al presente Capitolato, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire alla Contraente di predisporre apposite analisi propedeutiche alla determinazione delle basi d'asta relative ai successivi rinnovi. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- Elenco Sinistri denunciati;
- Elenco Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- Elenco Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- Elenco Sinistri respinti;
- Importi recuperati (scoperti, recuperi, rivalse).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati da:

- Data di apertura della pratica presso la Società,
- Data di accadimento del sinistro denunciato;
- Data della chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio dovrà essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura e fino alla sua vigenza compresa l'eventuale proroga, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

I dati di cui sopra dovranno essere forniti alla Contraente mediante foglio elettronico di Excel.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediranno alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche successivamente alla data di scadenza del contratto di cui al presente capitolato.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

La formula tariffaria da adottare sarà quella "primo rischio assoluto con scoperto" che dovrà intendersi applicata per tutte le categorie di veicoli/natanti da includere nel contratto di cui al presente capitolato. Il massimale non potrà essere inferiore ad € 2,5 milioni (€ duemilionicinquecentomila/00). La Società offerente dovrà pertanto indicare nell'allegata "Scheda di offerta economica", il tasso lordo complessivo per l'intera durata del contratto (24 mesi), di cui al precedente Art. 4, per ciascuna delle seguenti tipologie, nonché il rispettivo tasso lordo di frazionamento nei ratei di cui al precedente Art. 5:

- Autoveicolo ad uso speciale - Ambulanza
- Autoveicolo ad uso speciale - Automedica
- Autovettura
- Autocarro
- Motocarro
- Motociclo/Ciclomotore
- Rimorchio
- Natante

Nella "Scheda di offerta economica" andrà altresì indicato l'importo totale dell'offerta.

ART. 29 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, dovranno essere fatte con lettera Raccomandata AR ovvero a mezzo PEC agli indirizzi che la Contraente e la Società forniranno, ferma restando la possibilità della Contraente di eleggere domicilio presso l'Incaricato della stessa.

ART. 30 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione saranno a carico della Contraente ed in nessun caso potranno essere oggetto di restituzione in occasione di eventuali esclusioni.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede legale il Contraente.

ART. 32 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: ART. 1 - LEX SPECIALIS E PROVA DEL CONTRATTO, ART. 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA, ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO, ART. 5 - RATEI DI PREMIO, ART. 6 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO, ART. 7 - EFFICACIA DELLA GARANZIA, ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, ART. 9 - CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, ART. 10 - PREVALENZA DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE; ART. 11 - MASSIMALI DI GARANZIA, ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, ART. 13 - SCOPERTO, ART. 14 - ESCLUSIONI, ART. 15 - ACCESSORI ASPORTABILI, ART. 16 - MAGGIORI COSTI, ART. 17 - FURTO E RAPINA, ART. 18 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA, , ART. 19 - INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ART. 20 - VINCOLO A FAVORE DI SOCIETÀ DI LEASING, ART. 21 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO, ART. 22 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI, ART. 23 - MANDATO DEI PERITI ART. 24 - SPESE PERITALI, ART. 25 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO, ART. 26 - RECUPERI, ART. 27 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO, ART. 28 - COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ART. 29 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI, ART. 30 - ONERI FISCALI, ART. 31 - FORO COMPETENTE, ART. 32 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Luogo, lì

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti

Il SEUS SCpA tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il SEUS SCpA informa di quanto segue:

1 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è il SEUS SCpA con sede in Largo Caduti senza Croce, 28 – 90146 PALERMO. Il SEUS SCpA ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) Ing. Mario Pidalà contattabile inviando una mail a dpo@118sicilia.it

2 - Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità di Svolgimento di tutte le attività di gestione e liquidazione del sinistro/dei sinistri che la vedono direttamente o indirettamente coinvolto/a, compresi eventuali contestazioni e contenziosi a ciò correlati, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività che dovrà compiere la SEUS SCpA e il soggetto che svolgerà il servizio di gestione delle polizze. I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

3 - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4 - Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. Gestione dei sinistri
Presupposto per il trattamento: legittimo interesse del titolare alla gestione del sinistro.
2. Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
3. Necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5 - Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, Elenco documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.

6 - Comunicazione e diffusione dei dati

Ai dati personali possono avere accesso:

i dipendenti della SEUS SCpA (*volendo si potrebbe stringere il cerchio individuando gli uffici coinvolti*), i terzi, fornitori e collaboratori, debitamente identificati responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l'erogazione dei servizi, nonché i soggetti pubblici che vi potranno accedere in forza di disposizione di legge (es. autorità giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza), la compagnia di assicurazione, i soggetti coinvolti nei sinistri, i loro difensori e le loro compagnie di assicurazione.

I terzi che tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR

7 - Trasferimento dei dati

Il SEUS SCpA non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.
(Attenzione se la compagnia assicurativa vincitrice sarà una compagnia non UE, bisognerà imporlo o gestire la trasmissione dei dati fuori UE)

8 - Periodo di conservazione dei dati

Il SEUS SCpA conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate suddivise in due categorie:

Gestione pratiche sinistri: i dati potranno essere conservati per 5 anni dall'apertura del sinistro o comunque, in caso di atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento, 1 anno dalla chiusura del sinistro.

Controversie: nel caso in cui sia necessario difenderci o agire o anche avanzare pretese nei confronti suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del SEUS SCpA; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9 - Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli **da 15 a 21 del GDPR**, di seguito indicati:

1. Diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
2. Diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
3. Diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
4. Diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
5. Diritto di opposizione - art. 21 GDPR

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC SEUS SCpA: siciliaemergenza@cgn.legalmail.it

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal SEUS SCpA., Se la richiesta non proviene da casella Pec intestata all'interessato, lo stesso dovrà allegare un proprio documento di identità.

10 - Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy che è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

11 - Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il SEUS SCpA può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubblica autorità.

12 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il SEUS SCpA non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

| | |
|-----------|-------|
| Luogo, lì | Firma |
|-----------|-------|

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta:

- Esprimo il consenso
- NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

- Esprimo il consenso
- NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.

| | |
|-----------|-------|
| Luogo, lì | Firma |
|-----------|-------|